COMUNE DI CESANO BOSCONE
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Il giorno 30/09/2020 alle ore 20:30, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa ed in particolare del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020, richiamato il Provvedimento n. 1/2020 del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Bianco, è convocato in seduta il Consiglio Comunale di Cesano Boscone, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

1	BIANCO GIOVANNI		9	PRIMERANO VINCENZO	
2	BERSANI LAURA MATILDE		10	ERASMI FULVIA	Ag
3	DE ROS MARCO		11	PULICE MARIA	
4	PALADINI FULVIO		12	RAIMONDO CARMINE FABIO	
5	RUTIGLIANO VINCENZA		13	PARISOTTO ANTONIA	
6	PIAZZA PAOLA	Ag	14	MONICO GIANLUIGI	
7	MASSACRA ANDREAS		15	FLORES SERGIO	
8	GIRELLI LAURA		16	SANFELICI SIMONA	

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: Giovanni Bianco
Partecipa il Segretario Generale Anna Maria Bruno

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2020

RELAZIONE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;
- la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, ad eccezione delle sole norme riguardanti la Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2020;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";*

Visto in particolare l'art. 8, del DPR 158/1999, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Rilevato che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

Considerato che a seguito della citata delibera ARERA n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che lo stesso MTR all'art. 1 definisce il PEF come Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto;

Preso atto che uno degli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario riguarda la rideterminazione dei costi efficienti da inserire nel PEF e la loro limitazione alla crescita annuale stabilita in base ad alcuni parametri legati all'inflazione programmata, al miglioramento della produttività, alla qualità e alle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e alle modifiche del perimetro gestionale;

Preso atto altresì che il Metodo impone la rimodulazione della quota variabile, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Visto il "*Piano Economico Finanziario per l'anno 2020*" e relativi allegati, predisposto dal Gestore Sangermano S.p.A., per quanto attiene la gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade e dal Comune per quanto attiene invece la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti, validato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA, dal Collegio dei revisori dei conti;

Richiamata la Deliberazione di C.C. con la quale è stato adottato il suddetto Piano Economico Finanziario 2020, approvata nella seduta odierna prima della discussione della presente proposta;

Vista la "*Relazione per la determinazione delle tariffe TARI 2020*", predisposta dal Settore Entrate (all. A), e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Rilevato che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

a) Individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) Suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d) Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Atteso che il Dipartimento delle Finanze in data 23/12/2019 ha dettato le "Linee guida interpretative" per l'anno 2020 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Considerato che le Linee Guida hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare*

l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti".

Elaborato il calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Cesano Boscone, in base alle variabili suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto del Cluster di appartenenza del Comune;

Atteso che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 130,45 cd. "valore intercetta";

Verificato che, dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Cesano Boscone risulta essere pari ad € 276,15;

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Cesano Boscone dovrà coprire per l'anno 2020, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 2.431.625,81 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, pari all'1,60 nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 248,99 e quindi inferiore al costo standard unitario di euro 276,15;

Rilevato che il costo riferibile alla parte fissa è determinato in euro 1.190.664,10 e quello della parte variabile in euro 1.240.961,71 e che a loro volta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D);

Tenuto conto che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie, l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi a raccomandare che la suddivisione avvenga "secondo criteri razionali";

Ritenuto di poter quindi confermare la modalità di ripartizione tre le due categorie già adottata negli anni precedenti distribuendo la produzione della quantità di rifiuti come suggerito dalle "*Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe*" rese disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, vale a dire per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell'anno 2019 e la presunta quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest'ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto altresì che, nel determinare la quota fissa e quella variabile all'interno delle due macrocategorie, sono stati utilizzati i coefficienti presenti nell'allegato 1 del "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999, nel rispetto dei criteri disciplinati dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 38 dell'art. 1 della L. 205/2017;

Dato atto che l'intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l'anno 2020, nonché per la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati è descritta ed esplicitata all'interno del Piano Economico Finanziario;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Considerato che a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia, e in particolare la comunicazione Europea del 19/03/2020 n. C-2020/1863 ad oggetto: "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/04/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/05/2020 C(2020)164;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale, in particolare gli artt. da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020;

Visti il cd. Decreto "Cura Italia", D.L. n. 18 del 17/03/2020 come convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, nonché il cd. Decreto "Rilancio", D.L. n. 34 del 19/05/2020 come convertito con L. n. 77 del 17/07/2020;

Considerato che il riconoscimento degli aiuti è subordinato a limiti economici concedibili a ciascun operatore economico (800.000 euro) ed entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020;

Considerato che lo Stato italiano ha già assolto all'obbligo della preventiva notificazione alla Commissione europea del quadro di aiuti introdotto con il D.L. 34/2020 e che la stessa Commissione con decisione "State Aid SA.57021" ha riconosciuto la compatibilità con il Trattato (codice di aiuti RNA-CAR n. 13008 del 8/06/2020), offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

Richiamati il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, con i quali sono state sospese tutta una serie di attività commerciali, attività dei servizi di ristorazione, attività industriali ed artigianali, la sospensione di manifestazioni ed eventi, dei servizi educativi ed altre attività come elencate nei decreti citati;

Considerato che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, ARERA ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5/05/2020, con la quale ha stabilito che "*....con specifico riferimento alle utenze non*

domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, "*ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19",* ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;

Rilevato che le riduzioni introdotte dalla deliberazione citata si suddividono in obbligatorie e facoltative con riferimento sia alle categorie di attività, di cui alle tabelle allegate alla stessa delibera, che alla quantificazione della riduzione operata sulla base dei rispettivi codici ATECO, ed in particolare:

- utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare la pandemia, già riaperte alla data del 5 maggio - riduzione dei coefficienti Kd in proporzione al periodo di chiusura (33 o 53 gg.);
- utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare la pandemia, non ancora riaperte alla data del 5 maggio - riduzione forfetaria pari al 25%;
- utenze non domestiche che, non riconducibili alle precedenti, pur non essendo obbligate alla sospensione dell'attività o di talune attività comunque esercitabili con determinate cautele, hanno volontariamente proceduto alla stessa – riduzione facoltativa, nella misura individuata dall'EGATO (per la Regione Lombardia, il Comune), dei Kd, in relazione ai giorni di chiusura;
- utenze non domestiche che risultano aperte fatte salve eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, nonché chiusure decise autonomamente per calo della domanda – riduzione facoltativa in considerazione della minor produzione rifiuti;

Rilevato altresì che con successiva deliberazione, n. 238/2020, ARERA ha disposto le modalità di copertura delle suddette riduzioni, prevedendo apposita voce di costo, tramite modifica dell'MTR per l'elaborazione del PEF 2020, di fatto riversando la minor entrata, connessa alle misure riduttive, quale costo alle utenze non interessate, salvo componente a conguaglio che rinvia alle annualità successive la relativa copertura, ma nel contempo consentendo tuttavia il loro finanziamento ricorrendo ad altre risorse disponibili nei bilancio;

Dato atto che le riduzioni previste da ARERA, incidenti sulla parte variabile della tariffa, in quanto collegati ai costi variabili e cioè alla minor produzione di rifiuti, comportano una sottovalutazione degli effetti della crisi, riconducendoli ai mancati conferimenti di rifiuti strettamente collegabili alle chiusure;

Ritenuto che, come ribadito anche da IFEL, la deliberazione 158/2020 individua dei livelli minimi di intervento, ben potendo l'EGATO, e quindi il Comune all'interno della Regione Lombardia, procedere in maniera maggiormente consistente al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza, con risorse derivanti dal bilancio del Comune, rispettando comunque quel "*minimo regolatorio*" previsto da ARERA e quindi comprendendo all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche e le riduzioni previste dagli Allegati alla citata deliberazione;

Ritenuto da questa Amministrazione di stabilire una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2020, in favore di tutte le utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti

governativi e locali, inserite nelle categorie come individuate dal D.P.R. 158/1999 e dallo stesso Regolamento TARI, ad eccezione delle seguenti categorie 3-3A-4-5-7-9-10-12-14-25-25A-26-27-28-28A-30 e limitatamente ai codici ATECO indicati da ARERA;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660, dell'art. 1, della L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 51.000 è garantita mediante lo stanziamento di pari importo ad apposito capitolo di spesa del bilancio 2020;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, secondo cui gli enti locali approvano i regolamenti relativi alle entrate locali, nonché le tariffe ed aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se tale termine è successivo all'inizio dell'esercizio.

Visto l'art. 106, comma 3 bis, della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, che ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

Preso atto che la presente proposta è stata già oggetto di discussione da parte della Commissione Economica, regolarmente convocata prima della riunione odierna, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri di regolarità resi, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, rispettivamente dal Direttore del Settore Entrate e dal Direttore dell'Ufficio Bilancio e Patrimonio;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale:

1. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, la tariffa di riferimento per l'anno 2020 secondo quanto indicato in premessa viene a definirsi nell'importo complessivo di € 2.431.625,81 al netto del tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, del contributo MIUR scuole statali e comprensivo del costo delle riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013.

2. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l'anno 2020, la relazione per la determinazione tariffe TARI anno 2020 (Allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di approvare per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s.m.i., in conformità al Piano Finanziario, le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti, come determinate negli importi di cui al prospetto Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che, in conformità a quanto dichiarato nelle premesse, le misure tariffarie sono state determinate secondo la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed i base

a quanto indicato nel Regolamento Comunale TARI, con articolazione per le diverse categorie di utenza, domestiche e non domestiche;

5. Di approvare altresì l'applicazione, per le motivazioni in premessa, di una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2020, in favore di tutte le utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali, inserite nelle categorie come individuate dal D.P.R. 158/1999 e dallo stesso Regolamento TARI, ad eccezione delle seguenti categorie 3-3A-4-5-7-9-10-12-14-25-25A-26-27-28-28A-30 e limitatamente ai codici ATECO indicati da ARERA;

6. Di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013 e dall'art. 10, comma 6, del Regolamento comunale TARI, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, è determinata in € 51.000 ed è garantita mediante lo stanziamento di pari importo ad apposito capitolo di spesa del bilancio 2020 e che tale finanziamento costituisce aiuto di stato per la quota parte a favore di contribuenti operatori economici non interessati da dette riduzioni;

7. Di dare atto quindi che tali aiuti di stato rientrano nel "quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" poi modificata ed integrata con "Comunicazioni del 3/07/2020 (2020/C 112I01) e del 13/05/2020 (C2020)164" ai sensi degli artt. da 53 a 63 del D.L. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020;

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

9. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
- Allegato A) – "*Relazione Determinazione tariffe TARI 2020*"
- Allegato B) - Prospetto tariffe Tassa rifiuti – TARI, utenze domestiche e non domestiche anno 2020.

Il Presidente Bianco comunica all'assemblea che, come concordato nella conferenza dei Capigruppo del 28.09.2020, i successivi argomenti all'ordine del giorno saranno esaminati con la seguente modalità:
proposte 3 e 4: unica relazione dell'Assessore alle politiche finanziarie, unica discussione e separata votazione;
proposte 5 e 6: unica relazione da parte dell'Assessore Ursino, a seguito della quale ciascun Assessore potrà intervenire e relazionare sul DUP, per quanto di propria competenza. Seguirà un'unica discussione e separate votazioni.
proposta 7: relazione dell'Assessore, discussione e votazione.

Il Presidente cede quindi la parola all'Assessore alle Politiche finanziarie Ursino, per la relazione sui punti all'ordine del giorno dal n. 3 al n. 4:

3. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI ANNO 2020;

4. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020;

Terminata la relazione dell'Assessore alle Politiche finanziarie Ursino ed udita una precisazione da parte del direttore del Settore Entrate dottor Spadaro, il Presidente Bianco apre la discussione.

Sentiti gli interventi dei consiglieri Flores, Pulice (con dichiarazione di voto), Raimondo, del Dott. Spadaro in risposta al consigliere Raimondo, dei consiglieri Paladini, Flores, dell'Assessore Ursino in risposta al consigliere Flores, dell'Assessore Pozza, del Consigliere Monico.

Non essendoci ulteriori richieste di parola, il Presidente Bianco, nei modi e forme di legge, pone in votazione la proposta n. 4, avente oggetto **"APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020".** Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

con:

Presenti: 15
Votanti: 15
Favorevoli: 9 (la maggioranza, il Sindaco)
Contrari: nessuno
Astenuti: 6 (Pulice, Parisotto, Sanfelici, Raimondo, Monico, Flores)

DELIBERA

di approvare con 9 voti favorevoli la su estesa proposta di deliberazione.

Posta al voto l'immediata eseguibilità, con:

Presenti: 15
Votanti: 15
Favorevoli: 9 (la maggioranza, il sindaco)
Contrari: nessuno
Astenuti: 6 (Pulice, Parisotto, Sanfelici, Raimondo, Monico, Flores)

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Giovanni Bianco	Anna Maria Bruno

ALL. A

RELAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

1. L'individuazione e la ripartizione dei costi del servizio

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

I costi vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo ivi utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata Metodo Tariffario ARERA e sinteticamente riportate nelle tabelle sottostanti.

Per ciò che concerne la determinazione dell'incidenza della parte fissa e di quella variabile sul totale dei costi, è stata determinata una distribuzione pari al 48,97% per i Costi Fissi e del 51,03% per i Costi Variabili. Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è sintetizzato nella successiva tabella.

Componenti di costo variabile	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**	397.839,12
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**	342.853,96
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR (al netto proventi *b(AR)* e ricavi $b(1+\omega)AR_{CONAI}$)**	161.458,88
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**	441.133,68
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili **– $(1+\gamma)RC_{TV}/r$**	-194.893,60
Oneri relativi all'IVA indetraibile	114.839,20
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**1.263.231,23**

Componenti di costo fisse	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**	490.503,08
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**	15.037,47
Costi generali di gestione - **CGG**	353.522,92
Costi d'uso del capitale **- CK**	223.210,47
Altri costi - COal	1.241,06
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi **– $(1+\gamma)RC_{TF}/r$**	18.331,38
Oneri relativi all'IVA indetraibile	85.787,21
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**1.187.633,58**
Detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	-7.420,00

$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ - Costi massimi ammissibili		**2.443.444,81**
Contributo MIUR Scuole Statali		**-11.819,00**
TOTALE PEF CON RIDUZIONI		**2.431.625,81**
Tariffa di riferimento anno 2020 - $\sum T_a$ € 2.431.625,81	**TF - Totale costi fissi**	**€ 1.190.664,10**
	TV - Totale costi variabili	**€ 1.240.961,71**

Inflazione programmata 2020 - **rpi_a**	**1,7** %
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - **Xa**	**0,1 %**
Parametro crescita annuale - þ (attualizzazione)	**1,6 %**

2. Risultanze fabbisogni standard

A norma dell'art. 1, comma 653 della l. 147/2013, nella determinazione dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, al fine di adottare eventuali iniziative al fine di far convergere sul valore assunto come riferimento eventuali costi superiori non corrispondenti a livelli superiori di servizi.

Il Dipartimento delle Finanze in data 23/12/2019 ha quindi dettato le "Linee guida interpretative" per l'anno 2020 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Le Linee Guida hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti".*

Si è quindi proceduto all'elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Cesano Boscone, in base alle variabili suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 9.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 130,45 cd. "valore intercetta".

Si è quindi proceduto all'elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Cesano Boscone, in base alle variabili sopra riportate.

Dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Cesano Boscone risulta essere pari ad € 276,15.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Cesano Boscone dovrà coprire per l'anno 2020, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 2.431.625,81 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, pari all'1,60 nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 248,99, non vi è quindi la necessità di procedere ad alcun aggiustamento di tale costo verso la media nazionale.

Regione	Lombardia				
Cluster	9 – Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione prevalente nel centro-sud				
Tipo Raccolta	RD+RIND	solo RD	%RD		
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate N	9765,67		63,46%		
	Unità di misura	coefficiente A	Costante	Valore del Comune B	**Componente del fabbisogno**
Sez. A					
Intercetta		130,4543			**130,45**
Regione					**0,00**
Cluster		0			**0,00**
Economie/Diseconomie		0,136519			**0,17**
Fattori di contesto		67,671936			**13,09**
Sez. B					
Dotazione regionale infrastrutture					
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento		**-1,881131**		8	**-15,05**
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico		**4,169175**		19	**79,21**
Discariche		**-2,531007**		5	**-12,66**
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato		**1,037938**		33,26229858	**34,52**
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento		**-0,130194**		49,80239868	**-6,48**
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		**-0,216409**		5,0520401	**-1,09**
Sez. C					
Presenza di forma associata		5,823748		0	**0,00**
Sez. D					
Modalità di raccolta					
Presenza della raccolta domiciliare		**14,709711**		1	**14,71**
Presenza dei centri di raccolta		**-31,947432**		1	**-31,95**
Presenza della raccolta su chiamata		**10,494439**		1	**10,49**
Sez. E					
RD prevista nell'anno 2018		73,22%		63,46	63,46
Incremento RD (prevista nell'anno - estremo inferiore) 2018		8,239673954		-0,743051	-6,12
Distanza tra il comune e gli impianti		0,176365		19,21699905	3,39
Costo standard unitario	**€/t**				**276,15**
Tonnellate di rifiuti urbani gestiti dal servizio (quantità prevista)	**t**				**9.765,67**
Fabbisogno standard da dati SOSE	**€**				**2.696.782,20**

3. I criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, compresi i banchi di mercato di beni durevoli e di beni alimentari;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 30 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. 158/1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

Si è pertanto deciso di confermare la modalità di ripartizione tre le due categorie già adottata negli anni precedenti distribuendo la produzione della quantità di rifiuti come suggerito dalle "*Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe*" rese disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, vale a dire per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell'anno 2019 e la presunta quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest'ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999. L'incidenza della produzione di rifiuti potenziale delle due categorie di utenza per l'anno 2020, ai fini della ripartizione sopra descritta, è qui rappresentata:

UTENZE NON DOM	Superficie m2	ponderazione QV	gg media	MqVariabili ponderati	Kd	kg/anno stimati
01 - musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7.656	1	365	7.656,00	5,50	42.108
02 - cinematografi e teatri	1.967	1	365	1.967,00	3,50	6.885
03 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	101.284	1	365	101.283,62	4,90	496.290
03a - box ut. domest. non pertinenziale	5.552	1	365	5.551,50	4,90	27.202
04 - campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	955	1	365	955,00	7,21	6.886
06 - esposizioni, autosaloni	8.728	1	365	8.728,00	4,22	36.832
06a - esposizioni, autosaloni ridotta 40%pv	1.949	0,6	365	1.169,40	4,22	4.935
08 - alberghi senza ristorante	2.813	1	365	2.813,00	8,88	24.979
10 - ospedali	48.632	1	365	48.632,00	10,55	513.068
11 - uffici, agenzie	31.152	1	365	31.151,93	12,45	387.842
12 - banche ed istituti di credito, studi professionali	3.203	1	365	3.203,00	5,03	16.111
13 - negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	19.182	1	365	19.181,75	11,55	221.549
13a - negozi abbigliamento, ecc.-rid.40%p.v.	10.584	0,6	365	6.350,40	11,55	73.347
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.060	1	365	1.060,00	14,78	15.667
15 - negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	717	1	365	717,00	6,81	4.883
16 - banchi di mercato beni durevoli (temporanea)	3.019	2	52	860,21	14,58	12.542
17 - attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	2.863	1	365	2.862,74	12,12	34.696

18 - attività artigianali tipo botteghe: falegname, id	3.440	1	365	3.440,00	8,48	29.171
18 - attività artigianali tipo botteghe: falegname, id/riduzione	319	0,6	365	191,40	8,48	1.623
19 - carrozzeria, autofficina, elettrauto	4.012	1	365	4.012,00	11,55	46.339
20 - attività industriali con capannoni di produzione	4.406	1	365	4.406,00	7,53	33.177
20a - attività industriali-rid.40%p.v.	14.161	0,6	365	8.496,30	7,53	63.977
21 - attività artigianali di produzione beni specifici	1.141	1	365	1.141,00	8,91	10.166
21a - attività artigianali-rid.40%p.v.	4.689	0,6	365	2.813,40	8,91	25.067
22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.979	1	365	2.978,80	78,97	235.236
23 - mense, birrerie, amburgherie	1.775	1	365	1.775,00	62,55	111.026
24 - bar, caffetteria, pasticceria	3.246	1	365	3.246,00	51,55	167.331
25 - supermercato generi alimentari	553	1	365	552,89	22,67	12.534
25a - supermercato generi alimentari-rid.40%p.v.	1.620	0,6	365	972,00	22,67	22.035
26 - plurilicenze alimentari e/o miste	151	1	365	151,00	21,40	3.231
27 - ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio	549	1	365	549,00	92,56	50.815
28 - ipermercati di generi misti	2.631	1	365	2.631,00	22,45	59.066
28a - ipermercati di generi misti-rid.40%p.v.	15.037	0,6	365	9.022,20	22,45	202.548
29 - banchi di mercato generi alimentari (temporanea)	1.361	2	52	387,79	56,78	22.019
	313.384					**3.021.185**

Ripartizione costi tra domestica e non domestica PEF anno 2020

	Kg.	**%**
Utenza domestica	6.973.514	69,77%
Utenza NON domestica	3.021.185	30,23%
TOTALE produzione 2019	**9.994.699**	

Sulla base di tale percentuale di incidenza, tanto sulla parte fissa che variabile, sono quindi stati calcolati i seguenti costi attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche, riportati nella tabella seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctudf + Ctudv$	**€ 1.696.597,15**	*Ctudf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche*	**€ 830.751,72**
		Ctudv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	**€ 865.845,43**

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tnd = Ctndf + Ctndv$	**€ 735.028,66**	*Ctndf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche*	**€ 359.912,38**
		Ctndv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	**€ 375.116,28**

4. La ripartizione tra le diverse tipologie di utenza

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto di sintesi:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ **€ 1.696.597,15**	**% costi attribuibili utenze domestiche sul totale costi**	**69,77%**	**Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche**	$Ctuf = \Sigma Td \times 48,97\%$	**€ 830.751,72**
				Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma Td \times 51,03\%$	**€ 865.845,43**
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ **€ 735.028,66**	**% costi attribuibili utenze non domestiche sul totale costi**	**30,23%**	**Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche**	$Ctnf = \Sigma Tn \times 48,97\%$	**€ 359.912,38**
				Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tn \times 51,03\%$	**€ 375.116,28**

Allo stesso modo:

Costi fissi totali	$\Sigma Tf = Ctuf + Ctnf$ **€ 1.190.664,10**	**Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche**	$Ctuf = \Sigma Tf \times 69,77\%$	**€ 830.751,72**
		Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze non domestiche	$Ctnf = \Sigma Tf \times 30,23\%$	**€ 359.912,38**
Costi variabili totali	$\Sigma Tv = Ctuv + Ctnv$ **€ 1.240.961,71**	**Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche**	$Ctuv = \Sigma Tv \times 69,77\%$	**€ 865.845,43**
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tv \times 30,23\%$	**€ 375.116,28**

4a. Ripartizione della quota dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (**Kb).**

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4a.1. Individuazione dei coefficienti "k" per le utenze domestiche

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2020 si è stabilito di mantenere invariati rispetto agli scorsi anni i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) per tutte le classi di utenza domestica, come di seguito riportato:

Componenti nucleo	Coefficiente Ka Quota fissa	Coefficiente Kb Quota variabile
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,00
4	1,14	2,40
5	1,23	3,10
6 o più	1,30	3,60

4b. Ripartizione della quota dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze non domestiche

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa, e Kd per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo.

Con riferimento ai banchi di mercato di beni durevoli e alimentari, utenze non domestiche che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera anziché quella annuale, in quanto detengono o occupano locali ed aree pubbliche o di uso pubblico in modo temporaneo (non superiore a 183 gg. nel corso dello stesso anno solare), il D.P.R. 158/1999 non detta nulla relativamente al calcolo della tariffa. Tuttavia il comma 663 dell'art. 1 della l. 147/2013 dispone che la tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata ai giorni e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

Stabilita la percentuale di incremento nel Regolamento Comunale TARI al 100%, ai fini del calcolo della tariffa per tali utenze giornaliere sono stati quindi aumentati della stessa percentuale i coefficienti Kc e Kd, per la superficie occupata complessivamente, rapportata al numero dei giorni di svolgimento mercato, moltiplicato per il parametro CU (dato dal rapporto fra CVUND/QUND) e suddiviso il risultato per 365.

4b.1 Individuazione dei coefficienti "k" per le utenze non domestiche

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2020 si è stabilito di mantenere invariati rispetto agli scorsi anni i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) e variabile (Kd) per tutte le classi di utenza non domestica, come di seguito riportato:

Categoria	Descrizione	Coeff. Kc Quota Fissa	Coeff. Kd Quota Variabile
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Chiese	0,670	5,500
2	Teatri, Cinema	0,430	3,500
3	Autorimesse, Magazzini	0,600	4,900
4	Campeggi, Distributori, Impianti Sportivi	0,880	7,210
5	Stabilimenti Balneari	0,640	5,220
6	Esposizione, Autosaloni	0,510	4,220
7	Alberghi con Ristorante	1,640	13,450
8	Alberghi senza Ristorante	1,080	8,880
9	Case di Cura e Riposo	1,250	10,220
10	Ospedali	1,290	10,550
11	Uffici, Agenzie, Studi Professionali	1,520	12,450
12	Banche ed Istituti di Credito	0,610	5,030
13	Negozi Vari	1,410	11,550

14	Edicola, Farmacia, Tabacchi, Pluriut.	1,800	14,780
15	Negozi Particolari	0,830	6,810
16	Banchi di Mercato e Beni Durevoli	1,780	14,580
17	Attività Artigianali tipo Parrucchiere, Estetista	1,480	12,120
18	Attività Artigianali tipo Falegname, Idraulico, Fabbro	1,030	8,480
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,410	11,550
20	Attività Industriali con Capannone di Produzione	0,920	7,530
21	Attività Artigianali Produzione Beni Specifici	1,090	8,910
22	Ristoranti, Osterie, Pizzerie, Pub	9,630	78,970
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie	7,630	62,550
24	Bar, Caffè, Pasticceria	6,290	51,550
25	Supermercati e Generi Alimentari	2,760	22,670
26	Plurilicenze Alimentari	2,610	21,400
27	Ortofrutticoli Pescherie Fiori, Pizza al Taglio	11,290	92,560
28	Ipermercati	2,740	22,450
29	Banchi di Mercato Generi Alimentari	6,920	56,780
30	Discoteche, Night Club	1,910	15,680

4c. L'articolazione delle tariffe per le utenze domestiche e utenze non domestiche

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2020, ripartite tra categorie di utenze, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato "***Prospetto tariffe Tassa rifiuti – TARI, utenze domestiche e non domestiche anno 2020"***.

All. B – Prospetto Tariffe Tassa rifiuti – TARI utenze domestiche e non domestiche anno 2020

Utenze domestiche

n. componenti	Q.F.	Q.V.
01 componente	0,7841	46,4746
02 componenti	0,9213	83,6543
03 componenti	1,0291	92,9492
04 componenti	1,1173	111,5390
05 componenti	1,2055	144,0713
06 componenti	1,2741	167,3086

Utenze NON domestiche

CAT	DESCRIZIONE	Q.F.	Q.V.
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6067	0,5173
02	Cinematografi e teatri	0,3894	0,3292
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5433	0,6145
03A	Box ut. domest. non pertinenziale	0,5433	0,6145
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7968	0,9041
05	Stabilimenti balneari	0,5795	0,6546
06	Esposizioni, autosaloni	0,4618	0,3969
06A	Esposizioni, autosaloni ridotta 40% p.v.	0,4618	0,2381
07	Alberghi con ristorante	1,4850	1,6866
08	Alberghi senza ristorante	0,9779	0,8352
09	Case di cura e riposo	1,1319	1,2816
10	Ospedali	1,1681	1,3230
11	Uffici, agenzie	1,3764	1,1709
12	Banche e studi professionali	0,5524	0,6308
12A	Banche e istituti di credito - rid. 40% p.v.	0,5524	0,3785
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	1,2768	1,0863
13A	Negozi abbigliamento, ecc. - rid. 40%p.v.	1,2768	0,6518
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,6299	1,8534
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,7516	0,6405
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,2236	2,7425
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,3401	1,1399
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,9327	0,7976
18a	Attività artigianali riduzione - 40% p.v.: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,9327	0,4785
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,2768	1,0863
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,8331	0,7082
20A	Attività industriali con capannoni di produzione - rid. 40%p.v.	0,8331	0,4250
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9870	0,8380
21A	Attività artigianali di produzione beni specifici - rid. 40%p.v.	0,9870	0,5028
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,7200	7,4271
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,9090	5,8829

CAT	DESCRIZIONE	Q.F.	Q.V.
24	Bar, caffetteria, pasticceria	5,6956	6,4644
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,4992	2,8428
25A	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - rid. 40% p.v.	2,4992	1,7057
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3634	2,6836
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,2231	11,6070
27A	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - rid.40% p.v.	10,2231	6,9642
28	Ipermercati di generi misti	2,4811	2,8152
28A	Ipermercati di generi misti - rid. 40% p.v.	2,4811	1,6891
29	Banchi di mercato generi alimentari	12,5321	10,6803
30	Discoteche, night club	1,7295	1,9663